



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli
industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	6
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	16
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	41

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. L'Accordo dell'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'Ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli Accordi dell'Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato.

L'Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda volta all'Aja il 28 novembre 1960, solo quest'ultimo ratificato dall'Italia.

Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totale dell'Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenza diplomatica che ha portato all'elaborazione dell'Atto firmato il 2 luglio 1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati atti del 1934 e del 1960.

L'Atto di Ginevra del 1999, che con il presente disegno di legge si intende ratificare, ha due obiettivi principali. Da un lato

estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Dall'altro lato mantiene la semplicità fondamentale del sistema dell'Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della Proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano aderire all'Atto.

Poiché attualmente sussistono 15 Stati, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960, si ritiene utile che anche l'Italia ratifichi l'Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali in quanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del deposito possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'OMPI.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

RELAZIONE TECNICA

Da un attento esame dell'Atto di Ginevra relativamente ai contenuti finanziari previsti, non emergono sostanziali innovazioni rispetto ai precedenti Accordi (Atto di Londra del 1934 e Atto de L'Aja del 1960, quest'ultimo ratificato dall'Italia) se non talune di carattere tecnico-procedurale.

In materia di copertura delle spese, significativa è la disposizione contenuta nell'art. 23, secondo la quale, premesso che l'Unione de L'Aja (istituita dall'Accordo de L'Aja del 1925 e mantenuta dagli atti del 1934 e del 1960 sopracitati e dall'Atto di Ginevra del 1999) si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale (OMPI) che assicura la registrazione internazionale.

L'Adesione dell'Italia all'Atto di Ginevra, pertanto, non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato in quanto la conferma di continuare ad essere ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto, non comporta cambiamenti della situazione essendo questa disposizione già presente nel precedente Atto de L'Aja del 1960, ratificato dall'Italia.

Inoltre, l'Atto di Ginevra, nel prevedere disposizioni dirette a favorire l'adesione degli Stati che svolgono l'esame della novità, non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che attualmente non svolge l'esame della novità dei disegni e modelli e la ratifica dell'Atto non crea condizioni d'obbligo per gli Stati in tal senso.

In sostanza, quindi, la convenzione revisionata non presenta nuovi oneri finanziari.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. Motta



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'Accordo de L'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che hanno sottoscritto gli Accordi de L'Aja.

In virtù del citato Accordo, perciò, il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero) a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato.

L'Accordo è stato emendato a più riprese e riveduto totalmente due volte: la prima volta a Londra il 2 giugno 1934 e la seconda volta all'Aja il 28 novembre 1960, solo quest'ultimo ratificato dall'Italia.

Successivamente furono svolti i lavori per una revisione totale dell'Accordo e nel 1999 a Ginevra ha avuto luogo la Conferenza diplomatica che ha portato all'elaborazione dell'Atto firmato il 2 luglio 1999, ratificato già da 32 Paesi, che sostituisce, per gli Stati che vi aderiscono, i citati atti del 1934 e del 1960.

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare l'Atto di Ginevra del 1999.

L'Atto di Ginevra del 1999 ha, infatti, due obiettivi principali. Da un lato estendere il sistema de L'Aia a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Dall'altro lato mantiene la semplicità fondamentale del sistema de L'Aia rendendolo più attraente per i richiedenti.

L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale ed i sistemi regionali, come il sistema della Comunità Europea ed il sistema dell'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano aderire all'Atto.

Poiché attualmente sussistono 15 Stati, oltre alla Comunità Europea ed alla Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e de L'Aja del 1960, si ritiene utile che anche l'Italia ratifichi l'Atto di Ginevra.

Ciò permetterà ai richiedenti italiani di poter estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, utilizzando un unico strumento, il deposito internazionale, che semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali in quanto i cambiamenti successivi al deposito o il rinnovo del deposito possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'OMPI.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello

Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali è stata armonizzata alla direttiva comunitaria n. 71/98/CE, che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore.

Inoltre, con la legge 14 febbraio 1987, n. 60 la normativa italiana è stata armonizzata, altresì, con le disposizioni dell'Accordo de L'Aja del 1925, a seguito della ratifica dell'Atto de L'Aja del 1960.

Tutte queste disposizioni sono state trasfuse nel Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Inoltre, nel nostro ordinamento sono stati introdotti anche i disegni e modelli comunitari, istituiti con il regolamento n. 6/02/CE. Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Le regole relative all'oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni, prorogabile fino a venticinque.

La normativa comunitaria prevede una speciale tutela anche dei disegni o modelli comunitari non registrati. Infatti, l'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenta i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve essere depositata presso la sede dell'UAMI direttamente o attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pagando un'unica tassa.

L'Atto di Ginevra relativo all'Accordo de L'Aja, di cui si chiede la ratifica, è articolato in disposizioni preliminari, quattro capitoli e 34 articoli.

Le disposizioni preliminari comprendono la definizione di termini e spiegano il significato delle abbreviazioni utilizzate nonché il rapporto con altri atti normativi. Il primo capitolo tratta la domanda di registrazione internazionale. Il secondo contiene disposizioni amministrative. Il terzo capitolo disciplina la revisione e la modifica dell'Atto. Nel quarto capitolo figurano le clausole finali: condizioni per diventare membro, modalità di ratifica e di adesione, il divieto di formulare riserve e l'applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960.

Una importante novità è prevista nell'art. 27 dell'Atto in base al quale, infatti, si permette alle organizzazioni intergovernative, quali la Comunità europea, di divenire parti dell'Atto.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La ratifica dell'Atto di Ginevra, in quanto accordo sulla procedura di registrazione, non modifica l'ordinamento giuridico italiano se non in aspetti di dettaglio connessi con la ratifica dell'Atto, interamente concentrati nell'articolo 155 del CPI. In tale contesto, la protezione ottenuta negli Stati membri con la registrazione internazionale rimane subordinata alla rispettiva legislazione nazionale.

Infatti, l'art. 2 stabilisce che l'Atto di Ginevra garantisce unicamente una protezione minima; va da sé che i legislatori nazionali, nei loro atti normativi interni, possono consentire una protezione più ampia se riconosciuta dalla propria legislazione interna o dalle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo

TRIPS. Inoltre, l'Atto garantisce il rispetto della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

L'art. 3 nel disciplinare il diritto di depositare una domanda internazionale introduce accanto alla nozione di domicilio sul territorio di una Parte contraente anche quella di residenza abituale in modo da compensare una interpretazione troppo stretta che potrebbe essere data alla nozione di domicilio in alcune legislazioni nazionali o regionali.

La nostra normativa non deve essere modificata in tal senso, in quanto già riconosce il diritto al deposito di una domanda internazionale anche a coloro che abbiano in Italia la residenza, la quale, come è noto, è il luogo dove il soggetto ha la dimora abituale.

L'art. 4 dell'Atto stabilisce che la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'OMPI (deposito diretto) sia per il tramite dell'ufficio nazionale (deposito indiretto). In questo secondo caso l'ufficio nazionale può esigere il pagamento di una tassa. Il medesimo articolo 4 riconosce alla Parte contraente la facoltà di dichiarare di non volere che le domande internazionali transitino tramite il proprio ufficio.

In proposito, si osserva che questa disposizione era già presente nel precedente Accordo ratificato dall'Italia, ossia l'Atto de L'Aja del 1960, e recepita con la legge 14 febbraio 1987, n. 60; pertanto, una eventuale dichiarazione di conferma di essere ufficio ricevente non dovrebbe comportare oneri per lo Stato.

L'art. 5 dell'Atto distingue tre tipi di contenuto della domanda internazionale: contenuto obbligatorio, che consiste negli elementi minimi che devono essere presenti nella domanda perché la stessa sia considerata validamente depositata presso l'OMPI, contenuto supplementare obbligatorio, che consiste in quelle indicazioni che possono essere notificate dagli uffici che effettuano l'esame della novità, e contenuto facoltativo.

La seconda categoria di contenuto costituisce l'innovazione dell'Atto di Ginevra in quanto permette l'adesione anche degli Stati che svolgono l'esame della novità. Il depositante non dovrà fornire queste indicazioni solo nel caso in cui egli designa lo Stato che richieda quegli elementi. Inoltre, è stata introdotta tra gli elementi obbligatori supplementari la notifica della rivendicazione; ciò per tenere conto delle esigenze dei Paesi quali gli Stati Uniti o il Giappone, dove il sistema di protezione dei disegni e modelli somiglia a quello dei brevetti per invenzione.

In proposito, si fa presente che attualmente in Italia l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolge l'esame della novità dei disegni e modelli. Pertanto, poiché nella normativa nazionale si dovrà specificare che nella domanda internazionale designante l'Italia devono essere indicati necessariamente il contenuto obbligatorio e, eventualmente, il contenuto facoltativo, l'articolo 155 CPI viene aggiornato con l'introduzione del comma 5, relativo al contenuto obbligatorio e all'ulteriore contenuto possibile.

Sempre in tema di ricerca di novità, l'articolo 7 introduce accanto alla tassa di designazione standard, che permette alle Parti contraenti di coprire le loro spese, anche una tassa di designazione individuale destinata a coprire le spese dei Paesi che svolgono l'esame di novità. L'Italia non è interessata da questa disposizione, in quanto non svolge al momento l'esame di novità.

Di notevole importanza è l'art. 9 che disciplina la data di deposito di una domanda internazionale. L'articolo de quo stabilisce una distinzione per l'attribuzione della data di deposito a seconda che la domanda sia presentata direttamente dal depositante all'Ufficio internazionale o per il tramite dell'ufficio nazionale. Infatti, in caso di deposito diretto la data è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale; in caso di deposito indiretto la data è quella in cui l'ufficio nazionale ha ricevuto la domanda internazionale purché la stessa sia ricevuta dall'ufficio internazionale entro un mese da quella data altrimenti, se il termine non è rispettato, la data di deposito della domanda internazionale è la data del suo ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale; oppure, infine la data in cui viene sanata una irregolarità.

L'attribuzione della data da parte dell'ufficio nazionale costituisce un'altra importante novità introdotta dall'Atto. Pertanto, la novella dell'articolo 155 CPI rimanda all'articolo 9, comma 2 dell'Accordo, individuando come data di deposito della domanda internazionale quella di deposito presso l'Ufficio nazionale, purché detta domanda sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data precedente.

L'art. 11 prevede che il depositante possa chiedere che la pubblicazione della domanda sia differita di 30 mesi dalla data di deposito o della priorità, qualora questa sia rivendicata. In ogni caso durante il periodo di differimento il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali. Se il titolare, durante tale periodo, rinuncia alla protezione a singoli disegni o modelli in determinati Stati designati, questi rimangono sotto segreto. Alla scadenza del differimento della pubblicazione deve essere fornito all'Ufficio internazionale il numero prescritto delle riproduzioni, pena l'esclusione della pubblicazione e la cancellazione della registrazione.

L'art. 17 stabilisce la durata della protezione dei disegni e modelli fino ad un massimo di 15 anni. Tuttavia, la durata sarà uguale a quella dei disegni e modelli nazionali nei Paesi nei quali è prevista una durata superiore a 15 anni. In proposito, poiché in Italia la durata massima della protezione è di 25 anni, nella legge di ratifica occorrerà dichiarare che la durata massima della protezione dei disegni e modelli previsti dalla legislazione italiana è di 25 anni.

In materia di copertura delle spese, infine, significativa è la disposizione contenuta nell'art. 23 secondo la quale, premesso che l'Unione si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali, questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni ed è coerente con le funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme alla Costituzione riguardando una materia rientrante nella esclusiva competenza dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non può essere oggetto di delegificazione al di fuori di un quadro normativo convenzionale.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale né giudizi pendenti sull'argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Il regolamento n. 6/02/CE che disciplina i disegni e modelli comunitari (v. sub 2) non sostituisce i sistemi nazionali con i quali esso, invece, deve coesistere. I disegni e modelli nazionali validi sul territorio di uno Stato membro possono essere, infatti, sempre concessi dagli uffici nazionali. Spetta ad ogni interessato scegliere il sistema di protezione che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la citata disciplina in quanto ha previsto la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto.

Infatti, con l'adesione della Comunità europea all'atto, avvenuta il 1° gennaio 2008 è possibile per un depositante di designare l'Unione Europea nella sua domanda internazionale di disegno e modello e di ottenere così un titolo comunitario per il tramite del sistema de L'Aja.

Si tratta di un legame dello stesso tipo che intercorre tra il marchio comunitario e il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi d'impresa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento degli obblighi internazionali.*

Diverse Convenzioni internazionali contengono disposizioni sulla protezione dei disegni e modelli e precisamente:

- la Convenzione dell'Unione di Parigi per la proprietà industriale ratificata dall'Italia nel testo di Stoccolma con legge 28 aprile 1976;
- la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall'Italia nel testo di Parigi con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali ratificato dall'Italia nel testo riveduto a L'Aja (Atto de L'Aja) con legge 24 ottobre 1980, n. 744;
- Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che prevede una regolamentazione specifica per la protezione internazionale di modelli.

In proposito l'art. 2 dell'Atto di Ginevra riconosce la prevalenza delle disposizioni sulla protezione accordata in base a trattati internazionali sul diritto d'autore e all'Accordo TRIPS e stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Unione di Parigi in materia di protezione dei disegni e modelli industriali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti sull'argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La materia è anche regolamentata a livello europeo (v. sub 10).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata svolta correttamente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non determina abrogazioni anche implicite di norme vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La ratifica dell'Atto di Ginevra non introduce disposizioni aventi effetti retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

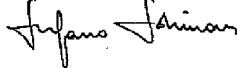
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28/12/2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. – *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* – 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la regi-

strazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato “Accordo del 1999”.

2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell’Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l’Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall’Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l’Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell’Atto di cui all’articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazio-

nale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b.l.

V. Geneva Act of July 2, 1999

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTORY PROVISIONS

- Article 1: Abbreviated Expressions
Article 2: Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

CHAPTER I: INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

- Article 3: Entitlement to File an International Application
Article 4: Procedure for Filing the International Application
Article 5: Contents of the International Application
Article 6: Priority
Article 7: Designation Fees
Article 8: Correction of Irregularities
Article 9: Filing Date of the International Application
Article 10: International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration
Article 11: Deferment of Publication
Article 12: Refusal
Article 13: Special Requirements Concerning Unity of Design
Article 14: Effects of the International Registration
Article 15: Invalidity
Article 16: Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations
Article 17: Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection
Article 18: Information Concerning Published International Registrations

CHAPTER II: ADMINISTRATIVE PROVISIONS

- Article 19: Common Office of Several States
Article 20: Membership of the Hague Union
Article 21: Assembly
Article 22: International Bureau
Article 23: Finances
Article 24: Regulations

CHAPTER III: REVISION AND AMENDMENT

- Article 25: Revision of This Act
Article 26: Amendment of Certain Articles by the Assembly

CHAPTER IV: FINAL PROVISIONS

- Article 27: Becoming Party to This Act
Article 28: Effective Date of Ratifications and Accessions
Article 29: Prohibition of Reservations
Article 30: Declarations Made by Contracting Parties



2 GENEVA ACT (1969)

- Article 31: Applicability of the 1934 and 1960 Acts
- Article 32: Denunciation of This Act
- Article 33: Languages of This Act; Signature
- Article 34: Depositary



GENEVA ACT (1999)

3

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act:

(i) "the Hague Agreement" means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;

(ii) "this Act" means the Hague Agreement as established by the present Act;

(iii) "Regulations" means the Regulations under this Act;

(iv) "prescribed" means prescribed in the Regulations;

(v) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;

(vi) "international registration" means the international registration of an industrial design effected according to this Act;

(vii) "international application" means an application for international registration;

(viii) "International Register" means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;

(ix) "person" means a natural person or a legal entity;

(x) "applicant" means the person in whose name an international application is filed.

(xi) "holder" means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;

(xii) "intergovernmental organization" means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);

(xiii) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to this Act;

(xiv) "applicant's Contracting Party" means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, "applicant's Contracting Party" means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;

(xv) "territory of a Contracting Party" means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;

(xvi) "Office" means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of, protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;

(xvii) "Examining Office" means an Office which *ex officio* examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;

(xviii) "designation" means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request;



(xix) "designated Contracting Party" and "designated Office" means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;

(xx) "1934 Act" means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;

(xxi) "1960 Act" means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;

(xxii) "1961 Additional Act" means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;

(xxiii) "Complementary Act of 1967" means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;

(xxiv) "Union" means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;

(xxv) "Assembly" means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;

(xxvi) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;

(xxvii) "Director General" means the Director General of the Organization;

(xxviii) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization;

(xxix) "instrument of ratification" shall be construed as including instruments of acceptance or approval.

Article 2

Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

(1) [*Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties*] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.

(2) [*Obligation to Comply with the Paris Convention*] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.

CHAPTER I

INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 3

Entitlement to File an International Application

Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.



*Article 4**Procedure for Filing the International Application*

(1) *[Direct or Indirect Filing]* (a) The international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.

(2) *[Transmittal Fee in Case of Indirect Filing]* The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.

*Article 5**Contents of the International Application*

(1) *[Mandatory Contents of the International Application]* The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by

(i) a request for international registration under this Act;

(ii) the prescribed data concerning the applicant;

(iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;

(iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;

(v) an indication of the designated Contracting Parties;

(vi) the prescribed fees;

(vii) any other prescribed particulars.

(2) *[Additional Mandatory Contents of the International Application]* (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements



5

GENEVA ACT (1999)

(b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:

(i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;

(ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;

(iii) a claim.

(c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.

(3) [*Other Possible Contents of the International Application*] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.

(4) [*Several Industrial Designs in the Same International Application*] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.

(5) [*Request for Deferred Publication*] The international application may contain a request for deferment of publication.

Article 6
Priority

(1) [*Claiming of Priority*] (a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.

(b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.

(2) [*International Application Serving as a Basis for Claiming Priority*] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Article 7
Designation Fees

(1) [*Prescribed Designation Fee*] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party



GENEVA ACT (1999)

(2)¹ [*Individual Designation Fee*] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

(3) [*Transfer of Designation Fees*] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.

Article 8

Correction of Irregularities

(1) [*Examination of the International Application*] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.

(2) [*Irregularities Not Corrected*] (a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.

(b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.

[WIPO Note]. Recommendation adopted by the Assembly of the Hague Union:

"Contracting Parties that make, or that have made, a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) of the Common Regulations are encouraged to indicate, in that declaration or in a new declaration, that for international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, or with an intergovernmental organization the majority of whose member States are Least Developed Countries, the individual fee payable with respect to their designation is reduced to 10% of the fixed amount (rounded, where appropriate, to the nearest full figure). These Contracting Parties are further encouraged to indicate that the reduction also applies in respect of an international application filed by an applicant whose entitlement is not solely a connection with such an intergovernmental organization, provided that any other entitlement of the applicant is a connection with a Contracting Party which is a Least Developed Country or, if not a Least Developed Country, is a member State of that intergovernmental organization and the international application is governed exclusively by the 1999 Act."



*Article 9**Filing Date of the International Application*

(1) [*International Application Filed Directly*] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.

(2) [*International Application Filed Indirectly*] Where the international application is filed through the Office of the applicant's Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.

(3) [*International Application with Certain Irregularities*] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.

*Article 10²**International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration*

(1) [*International Registration*] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.

(2) [*Date of the International Registration*] (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.

(b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.

(3) [*Publication*] (a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.

(b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.

²When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.



GENEVA ACT (1999)

9

(4) [*Maintenance of Confidentiality Before Publication*] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.

(5) [*Confidential Copies*] (a) The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.

(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.

Article 11

Deferment of Publication

(1) [*Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication*]

(a) Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.

(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.

(2) [*Deferment of Publication*] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,

(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,

(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.

(3) [*Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law*] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,



10

GENEVA ACT (1999)

(i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly: if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication;

(ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.

(4) [*Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration*] (a) At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.

(b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Renunciation and Limitation*] (a) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(6) [*Publication and Furnishing of Reproductions*] (a) At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

(b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.



GENEVA ACT (1999)

11

Article 12

Refusal

(1) [*Right to Refuse*] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.

(2) [*Notification of Refusal*] (a) The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period

(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.

(3) [*Transmission of Notification of Refusal, Remedies*] (a) The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.

(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.

(4)³ [*Withdrawal of Refusal*] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.

Article 13

Special Requirements Concerning Unity of Design

(1) [*Notification of Special Requirements*] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly

When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.



However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration.

(2) [*Effect of Declaration*] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.

(3) [*Further Fees Payable on Division of Registration*] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.

Article 14

Effects of the International Registration

(1) [*Effect as Application Under Applicable Law*] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.

(2) [*Effect as Grant of Protection Under Applicable Law*] (a) In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.

(b)⁴ Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.

(c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.

(3) [*Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant's Contracting Party*] (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicant's Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.

⁴ See footnote on page 20



GENEVA ACT (1999)

13

(b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicant's Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.

*Article 15**Invalidation*

(1) [*Requirement of Opportunity of Defense*] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.

(2) [*Notification of Invalidation*] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau.

*Article 16**Recording of Changes and Other Matters
Concerning International Registrations*

(1) [*Recording of Changes and Other Matters*] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register

(i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,

(ii) any change in the name or address of the holder,

(iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,

(iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,

(v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration



(2) [*Effect of Recording in International Register*] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.

(3) [*Fees*] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.

(4) [*Publication*] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 17

Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection

(1) [*Initial Term of the International Registration*] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.

(2) [*Renewal of the International Registration*] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.

(3) [*Duration of Protection in Designated Contracting Parties*] (a) Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.

(b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.

(c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.

(4) [*Possibility of Limited Renewal*] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Recording and Publication of Renewal*] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.



*Article 18**Information Concerning Published International Registrations*

(1) [*Access to Information*] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.

(2) [*Exemption from Legalization*] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.

*CHAPTER II**ADMINISTRATIVE PROVISIONS**Article 19**Common Office of Several States*

(1) [*Notification of Common Office*] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.

(2) [*Time at Which Notification Is to Be Made*] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);

(ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.

(3) [*Date of Entry into Effect of the Notification*] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act,

(ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification



*Article 20**Membership of the Hague Union*

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act

*Article 21**Assembly*

(1) [*Composition*] (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.

(b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.

(c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.

(2) [*Tasks*] (a) The Assembly shall

(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;

(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;

(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;

(iv) amend the Regulations;

(v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;

(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;

(vii) adopt the financial regulations of the Union;

(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;

(ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;

(x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act



GENEVA ACT (1999)

17

(b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [*Quorum*] (a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [*Taking Decisions in the Assembly*] (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and *vice versa*.

(c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) [*Majorities*] (a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [*Sessions*] (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.



(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 22

International Bureau

(1) [Administrative Tasks] (a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.

(4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings] (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be *ex officio* secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).

(5) [Conferences] (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.



GENEVA AC1 (1999)

15

*Article 23**Finances*

(1) [Budget] (a) The Union shall have a budget.

(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) [Coordination with Budgets of Other Unions] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) [Sources of Financing of the Budget] The budget of the Union shall be financed from the following sources:

(i) fees relating to international registrations;

(ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;

(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;

(iv) gifts, bequests and subventions;

(v) rents, interests and other miscellaneous income.

(4) [Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget] (a) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.

(b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.

(c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) [Working Capital Fund] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.



(6) [*Advances by Host State*] (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(7) [*Auditing of Accounts*] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 24
Regulations

(1) [*Subject Matter*] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning

(i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed;

(ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;

(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(2) [*Amendment of Certain Provisions of the Regulations*] (a) The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.

(b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.

(c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.

(3) [*Conflict Between This Act and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.



CHAPTER III

REVISION AND AMENDMENT

Article 25

Revision of This Act

(1) [*Revision Conferences*] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties

(2) [*Revision or Amendment of Certain Articles*] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.

Article 26

Amendment of Certain Articles by the Assembly

(1) [*Proposals for Amendment*] (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) [*Majorities*] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.

(3) [*Entry into Force*] (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.

(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.

(c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.



CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Article 27

Becoming Party to This Act

(1) [*Eligibility*] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,

(i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.

(2) [*Ratification or Accession*] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or

(ii) an instrument of accession if it has not signed this Act

(3) [*Effective Date of Deposit*] (a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.

(b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.

(c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.

(d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.



GENEVA ACT (1999)

23

(e) Any declaration made under subparagraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

*Article 28**Effective Date of Ratifications and Accessions*

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of This Act*] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:

(i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or

(ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions*] (a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.

(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

*Article 29**Prohibition of Reservations*

No reservations to this Act are permitted.

*Article 30**Declarations Made by Contracting Parties*

(1) [*Time at Which Declarations May Be Made*] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made

(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or



(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.

(2) [*Declarations by States Having a Common Office*] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.

(3) [*Withdrawal of Declarations*] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.

Article 31

Applicability of the 1934 and 1960 Acts

(1) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts*] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.

(2) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act*] (a) Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.

(b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.

Article 32

Denunciation of This Act

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.



GENEVA ACT (1999)

25

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33

Languages of This Act: Signature

(1) [*Original Texts, Official Texts*] (a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	11/35
---	---	-------

ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente Atto deve intendersi per:

- i) "Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali";
- ii) "presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto;
- iii) "Regolamento", il Regolamento del presente Atto;
- iv) "prescritto", prescritto dal Regolamento;
- v) "Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata;
- vi) "registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformità al presente Atto;
- vii) "domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale;
- viii) "Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- ix) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;
- x) "richiedente", la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;
- xi) "titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel Registro internazionale;
- xii) "organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformità con l'articolo 27, paragrafo 1, punto ii);



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	12/35
--	---	-------

xiii) "Parte contraente", ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;

xiv) "Parte contraente del richiedente", la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtù del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell'articolo 3; qualora il richiedente, in conformità all'articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o più Parti contraenti, per "Parte contraente del richiedente" si intende quella che, tra le Parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;

xv) "territorio di una Parte contraente", laddove la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

xvi) "ufficio", l'ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente;

xvii) "ufficio d'esame", un ufficio che esamina, *ex officio*, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novità;

xviii) "designazione", la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale;

xix) "Parte contraente designata", e "ufficio designato", rispettivamente la Parte contraente e l'ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione;

xx) "Atto del 1934", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934;

xxi) "Atto del 1960", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a L'Aia il 28 novembre 1960;

xxii) "Atto aggiuntivo del 1961", l'atto, aggiuntivo all'Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961;

xxiii) "Atto complementare del 1967", l'atto, complementare all'Accordo de L'Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato;

xxiv) "Unione", l'Unione de L'Aia, istituita dall'Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961, dall'Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;

xxv) "Assemblea", l'assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea;

xxvi) "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	13/35
---	--	-------

xxvii) "Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione;

xxviii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;

xxix) "strumento di ratifica", gli strumenti di accettazione o approvazione.

Articolo 2

Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali

(1) [*Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali*] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela più ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, né la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

(2) [*Obbligo di conformità alla Convenzione di Parigi*] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	14/35
---	--	-------

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Articolo 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

(1) *[Deposito diretto o indiretto]* a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio.

(2) *[Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto]* L'ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Articolo 5

Contenuto della domanda internazionale

(1) *[Contenuto obbligatorio della domanda internazionale]* La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da:

- i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto;
- ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente;



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	15/35
---	--	-------

iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformità al paragrafo 5, la domanda internazionale può, anziché contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato;

v) l'indicazione delle Parti contraenti designate;

vi) le tasse prescritte;

vii) ogni altra indicazione prescritta.

(2) [Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinché le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi:

i) indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii) una rivendicazione.

c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

(3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento.

(4) [Più disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

(5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	16/35
---	--	-------

Articolo 6 Priorità

(1) [*Rivendicazione della priorità*] a) La domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di una o più domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

b) Il Regolamento può stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

(2) [*Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorità*] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Articolo 7 Tasse di designazione

(1) [*Tasse di designazione prescritte*] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata.

(2) [*Tassa di designazione individuale*] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non può superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale.

(3) [*Trasferimento delle tasse di designazione*] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8 Rettifica delle irregolarità



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	17/35
--	--	-------

(1) [*Esame della domanda internazionale*] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto.

(2) [*Irregolarità non sanate*] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 9

Data di deposito della domanda internazionale

(1) [*Domanda internazionale depositata direttamente*] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.

(2) [*Domanda internazionale depositata indirettamente*] Se la domanda internazionale è depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

(3) [*Domanda internazionale avente alcune irregolarità*] Se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarità che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale.

Articolo 10

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

(1) [*Registrazione internazionale*] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla ai sensi dell'articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione è effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all'articolo 11.

(2) [*Data della registrazione internazionale*] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	18/35
---	---	-------

b) Laddove la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenti un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità è ricevuta dall'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

(3) [Pubblicazione] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b) L'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato.

(4) [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

(5) [Copie confidenziali] a) Non appena la registrazione è stata effettuata l'Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l'interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.

b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata inviata una copia dall'Ufficio internazionale e può usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l'ufficio è competente. In particolare, esso non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all'ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.

Articolo 11

Differimento della pubblicazione

(1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione] a) Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b) Qualora la legislazione di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale mediante una dichiarazione.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell' Accordo de L' Aia	19/35
--	--	-------

(2) *[Differimento della pubblicazione]* Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:

i) se, allo scadere del periodo prescritto, nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 oppure,

ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

(3) *[Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile ai sensi del diritto applicabile]* Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i) fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l'Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento della pubblicazione;

ii) se, invece di riproduzioni del disegno o modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di detta Parte contraente e, conseguentemente, lo notifica al richiedente.

(4) *[Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale]* a) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso, il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale.

b) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, in qualsiasi momento il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

(5) *[Rinuncia e limitazione]* a) Se in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2 il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate a uno o



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	20/35
---	---	-------

più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

(6) *[Pubblicazione e fornitura di riproduzioni]* a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile ai sensi del presente articolo, l'Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale previo pagamento delle tasse prescritte. In caso di mancato pagamento delle tasse, come prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12

Rifiuto

(1) *[Diritto al rifiuto]* L'ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio può rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

(2) *[Notifica di rifiuto]* a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, entro il termine prescritto, dall'ufficio all'Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.

b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto.

(3) *[Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso]* a) L'Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

(4) *[Ritiro del rifiuto]* Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall'ufficio che lo ha notificato.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	21/35
--	---	-------

Articolo 13

Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello

(1) *[Notifica di prescrizioni speciali]* Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concetto, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, può notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione.

(2) *[Effetto della dichiarazione]* Tale dichiarazione consente all'ufficio della Parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformità all'articolo 12 paragrafo 1, finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente.

(3) *[Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione]* Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.

Articolo 14

Effetti della registrazione internazionale

(1) *[Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile]* A partire dalla data della registrazione internazionale, quest'ultima produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per la concessione della protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale Parte contraente.

(2) *[Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]* a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto, in conformità all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali Parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso, conformemente al Regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

b) Se l'ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato, in parte o del tutto, la registrazione internazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale ai sensi della legislazione di tale Parte contraente, al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	22/35
---	---	-------

c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale ai sensi del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali ricevuti dall'Ufficio internazionale attraverso l'ufficio designato o, laddove applicabile, così come modificati durante la procedura presso tale ufficio.

(3) *[Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della Parte contraente del richiedente]* a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame può, nel caso in cui è la Parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale non ha effetto.

b) Se una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione, conformemente alla lettera a), è indicata in una domanda internazionale sia come Parte contraente del richiedente, sia quale Parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 15 **Invalidazione**

(1) *[Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti]* L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i propri diritti.

(2) *[Notifica dell'invalidazione]* L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.

Articolo 16 **Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali**

(1) *[Iscrizione di modifiche e altre questioni]* L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:

i) ogni cambiamento nella titolarità della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;

ii) ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	23/35
--	---	-------

iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;

iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

vi) ogni invalidazione, presentata dalle autorità competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii) ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(2) [*Effetti dell'iscrizione nel Registro internazionale*] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente può notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finché l'ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.

(3) [*Tasse*] Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 può essere soggetta al pagamento di una tassa.

(4) [*Pubblicazione*] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 17

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

(1) [*Periodo iniziale della registrazione internazionale*] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

(2) [*Rinnovo della registrazione internazionale*] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	24/35
--	--	-------

(3) *[Durata della protezione nelle Parti contraenti designate]* a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione è la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

(4) *[Possibilità di rinnovo limitato]* Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(5) *[Registrazione e pubblicazione del rinnovo]* L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

(1) *[Accesso all'informazione]* L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

(2) *[Esenzione dalla legalizzazione]* Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	25/35
---	--	-------

CAPITOLO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19 Ufficio comune a più Stati

(1) *[Notifica relativa a un ufficio comune]* Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

- i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e
- ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.

(2) *[Momento in cui va presentata la notifica]* La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

- i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
- ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

(3) *[Data a partire dalla quale la notifica è valida]* La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:

- i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
- ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.

Articolo 20 Appartenenza all'Unione de L'Aia

Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione come gli Stati parte dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	26/35
---	--	-------

Articolo 21**Assemblea**

(1) [Composizione] a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea così come gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967.

b) Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti e ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente.

c) I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

(2) [Funzioni] a) L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione, nonché all'applicazione del presente Atto;

ii) esercita i diritti che le sono specificamente conferiti e svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente Atto o dell'Atto complementare del 1967;

iii) impartisce direttive al Direttore generale sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

iv) modifica il Regolamento;

v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell'Unione;

vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i rendiconti;

vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell'Unione;

ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

x) prende ogni altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente Atto.

b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver acquisito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	27/35
---	--	-------

(3) [Quorum] a) Ai fini della votazione su una questione determinata, il quorum è costituito dalla metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che hanno diritto di voto su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tali decisioni, tuttavia, ad eccezione di quelle concernenti il regolamento interno dell'Assemblea, diventano esecutive solo se le condizioni di seguito enunciate sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se, allo scadere di detto termine, il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) [Deliberazione nell'Assemblea] a) L'Assemblea si adopera per deliberare per unanime consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per unanime consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

i) ogni Parte contraente, che è uno Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e

ii) ogni Parte contraente, che è un'organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parte del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa partecipa alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967 le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni che riguardano unicamente le Parti contraenti, soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5) [Maggioranze] a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) L'astensione non è considerata voto.

(6) [Sessioni] a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	28/35
--	---	-------

(7) [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Ufficio internazionale

(1) [Compiti amministrativi] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

(2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.

(3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l'Unione.

(4) [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.

b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, *ex officio*, segretario dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

(5) [Conferenze] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(6) [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

Articolo 23

Finanze

(1) [Bilancio] a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	29/35
---	--	-------

b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che l'Unione ha in esse.

(2) *[Coordinamento con i bilanci di altre unioni]* Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

(3) *[Fonti di finanziamento del bilancio]* Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

- i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;
- ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
- iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti su tali pubblicazioni;
- iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse.

(4) *[Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio]* a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all'approvazione da parte dell'Assemblea alla sua sessione successiva.

b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione.

c) Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, come previsto dal regolamento finanziario.

(5) *[Fondo del capitale d'esercizio]* L'Unione ha un fondo del capitale d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.

(6) *[Anticipi da parte dello Stato ospitante]* a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d'esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	30/35
---	--	-------

b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l'obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.

(7) [Verifica contabile] La verifica contabile è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 24 Regolamento

(1) [Oggetto] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all'attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:

- i) le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;
- ii) gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;
- iii) ogni requisito, questione o procedura amministrativa.

(2) [Modifica di determinate disposizioni del Regolamento] a) Il Regolamento può stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all'unanimità o solo con una maggioranza di quattro quinti.

b) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta l'unanimità.

c) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

(3) [Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	31/35
---	--	-------

CAPITOLO III REVISIONI E MODIFICHE

Articolo 25 Revisione del presente Atto

(1) [*Conferenze di revisione*] Il presente Atto può essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti.

(2) [*Revisione o modifica di determinati articoli*] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea.

Articolo 26 Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

(1) [*Proposte di modifica*] a) Le proposte di modifica, da parte dell'Assemblea, degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo possono essere promosse da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.

b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

(2) [*Maggioranze*] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti eccetto la modifica dell'articolo 21 o del presente paragrafo che richiede la maggioranza di quattro quinti.

(3) [*Entrata in vigore*] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto le notifiche scritte di accettazione, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da tre quarti di quelle Parti contraenti che, al momento in cui la modifica è stata adottata, erano membri dell'Assemblea e avevano diritto di voto su tale modifica.

b) Una modifica dell'articolo 21, paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore, o che lo diventano successivamente.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	32/35
--	---	-------

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

(1) *[Condizioni]* Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28,

i) ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte;

ii) ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 19.

(2) *[Ratifica o adesione]* Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure

ii) uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto.

(3) *[Data dalla quale il deposito ha effetto]* a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido dalla data nella quale tale strumento è depositato.

b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato è membro, è valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa è stato depositato, se tale data è successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione è stato depositato.

c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica è allegata ai sensi dell'articolo 19, è valido dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.

d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati



	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell'Accordo de L'Aia	33/35
---	---	-------

e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta.

e) Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) può essere ritirata, del tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal Direttore generale.

Articolo 28

Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

(1) *[Strumenti da prendere in considerazione]* Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validità conforme all'articolo 27, paragrafo 3.

(2) *[Entrata in vigore del presente Atto]* Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle più recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;

ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo.

(3) *[Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]* a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto è da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa è vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.

Articolo 29

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente Atto.



 IPI Istituto per la Promozione Industriale	Programma VALPRIN Atto di Ginevra dell' Accordo de L'Aia	34/35
--	---	-------

Articolo 30**Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti**

(1) [*Momento per presentare le dichiarazioni*] Ogni dichiarazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3; 16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:

i) al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o

ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

(2) [*Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune*] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

(3) [*Ritiro delle dichiarazioni*] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 31**Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960**

(1) [*Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960*] Nei rapporti reciproci tra gli Stati parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia tali Stati sono tenuti ad applicare nei loro rapporti reciproci le disposizioni dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960, a seconda dei casi, ai disegni e modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente Atto divenga applicabile ai loro rapporti reciproci.

(2) [*Rapporti fra gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati parte dell'Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto*] a) Gli Stati parte sia del

